

Cooperativa esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 D.Lgs 117/2017 e dell'art.27-bis della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.

Rep. interno n. 9/2023

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE
SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA'**

Anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027–

Comuni di Sarezzo e Villa Carcina - Lotto n. 2 (CIG Master 97338524C7)

Scrittura privata con sottoscrizioni digitali apposte disgiuntamente da registrarsi in caso d'uso.

Nell'anno duemilaventitre, il giorno 05 (cinque) del mese di settembre, presso la sede convenzionalmente individuata nel Comune di Sarezzo ente capofila del Lotto 2, con firme digitali apposte disgiuntamente dalle parti come *infra* identificate

Tra:

il dott. Giuseppe Ronchi, nato a Brescia il 09/02/1958, Responsabile del Settore Servizi alla Persona (C.F. RNCGPP58B09B157L), il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza del Decreto del Sindaco n.3 in data 12 maggio 2023 ed in qualità di rappresentante dell'ente capofila del Lotto n. 2, costituito dai comuni di Sarezzo e Villa Carcina, giuste deliberazioni G.C. n. 32/2023 del Comune di Sarezzo e n. 25/2023 del Comune di Villa Carcina;

E:

il Dott. Davide Porta, nato a Borgolavezzaro (NO) il 26/07/1959 e domiciliato per la carica in Novara (NO) Via Baveno n. 4, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dotato dei poteri gestionali e di rappresentanza dell'Operatore Economico Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale - ONLUS, con sede in Via Baveno n. 4, 28100 Novara (NO) (nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore, o Aggiudicatario, o Operatore Economico).

Premesso che:

- a) gli organi esecutivi dei singoli enti di cui al presente contratto hanno deliberato, stante il bisogno comune di approvvigionamento del servizio in oggetto sul mercato, di procedere aggregando la domanda per perimetri geografici e caratteristiche degli enti uniformi. A tal fine è stato approvato un accordo di collaborazione che articola la commessa in n. 3 lotti funzionalmente autonomi, con individuazione, all'interno di ciascun lotto di un soggetto capofila;
- b) con deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 01.03.2023 del Comune di Sarezzo e n. 27 del 06.03.2023 del Comune di Villa Carcina si approvava il progetto di servizio finalizzato alla

procedura di gara mediante accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027;

- c) con determina a contrarre n. 236 del 29 marzo 2023 del Comune di Sarezzo e n. 126 del 22.03.2023 del Comune di Villa Carcina, la Stazione Appaltante approvava gli atti di gara, ai sensi degli artt. 54, 142 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), procedura aperta per l'affidamento mediante Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di assistenza all'autonomia nelle scuole a favore di alunni disabili per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, da aggiudicarsi mediante Accordo Quadro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice vigente, delegando l'espletamento della procedura a evidenza pubblica alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia;
- d) la CUC con propria determinazione n. 1525 del 14.07.2023 ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione per il Lotto 2 a favore dell'Operatore Economico Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale - ONLUS, con sede in Via Baveno n. 4, 28100 Novara (NO). Della proposta di aggiudicazione il Comune di Sarezzo è stato notiziato con comunicazione del 14/07/2023 acclarata al protocollo comunale al n.17677/2023, mentre al Comune di Villa Carcina è pervenuta con nota protocollo comunale n. 12077 del 14.07.2023;
- e) con determinazioni n. 453 del Comune di Sarezzo (in qualità di Capofila del Lotto 2) e n. 319 del 25.07.2023 del Comune di Villa Carcina, è stata aggiudicata in via definitiva la gara di cui all'oggetto per il Lotto n. 2 all'Operatore Economico NUOVA ASSISTENZA – Soc. Coop. ONLUS avente sede in via Baveno 4 – 28100 Novara;
- f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- g) con propria nota prot. 145886/2023 in data 31/07/2023 la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia ha comunicato ad entrambi i Comuni appartenenti al Lotto 2, che l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, ad ed è stata verificata l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. *white list*) della Prefettura di Novara;
- h) è decorso il termine di “*stand still*” pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;
- i) la sottoscrizione del presente Contratto di Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione relativamente all'affidamento dei servizi previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di rendere, laddove richiesto attraverso i contratti applicativi, le prestazioni alle condizioni fissate. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Contratto di Accordo Quadro fintanto che l'Amministrazione non dia luogo ai relativi contratti applicativi;
- j) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:

- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio di assistenza all'autonomia nelle scuole di ogni ordine e grado a favore di alunni disabili certificati, come meglio definito nel Capitolato Speciale d'Appalto, che le Amministrazioni Comunali del Lotto 2 commissioneranno all'Appaltatore, tramite contratti applicativi, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di Accordo Quadro.

Le premesse di cui al presente contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- le determine di aggiudicazione sopracitate;
- il bando di gara e relativi allegati;
- il Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2. Oggetto del contratto

Il presente contratto di accordo quadro ha per oggetto il servizio di Assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità residenti nei comuni di Sarezzo e Villa Carcina frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado e servizi educativi 0/6, anche situati al di fuori del territorio comunale anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.

È consentita un'eventuale proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 3. Valore del Contratto

Il contratto di Accordo Quadro vincola l'Appaltatore dalla data di stipula del presente contratto per 4 anni scolastici, ovvero, prima della scadenza, al raggiungimento dell'importo aggiudicato, fissato in € 2.732.894,18 oltre IVA 5% fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. L'importo è da intendersi riferito all'intero Lotto 2 come segue:

<u>Importo complessivo presunto</u> del servizio (oltre Iva 5%)	€ 2.732.894,18
A titolo meramente indicativo, la ripartizione sui singoli enti appartenenti al lotto è pari a euro:	
Comune di Sarezzo – Capofila	€ 1.978.964,82
Comune di Villa Carcina	€ 753.929,36

Il valore del quadro economico indica l'importo complessivo che si prevede di affidare con il presente accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dai costi orari posti a base del presente accordo quadro medesimo, aggiudicato. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

La stipula del presente contratto di accordo quadro non fa sorgere in capo all'affidatario alcun diritto o pretesa a esigere qualsivoglia corrispettivo. Tale tipologia contrattuale, infatti, ha valenza meramente normativa ed è inidonea a far nascere obbligazioni giuridicamente perfezionate, che sorgeranno solo al perfezionamento dei contratti applicativi, da attivarsi a cura dei singoli comuni – punti ordinanti. Ogni contratto applicativo sarà identificato attraverso un CIG derivato collegato al CIG Master.

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi comprensivi dei conseguenti oneri ogni qual volta richiesti dai singoli comuni costituenti il lotto.

Il corrispettivo contrattuale dovuto dai Comuni costituenti il Lotto n. 2 per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l'intero periodo come sopra individuato, al netto dell'I.V.A., verrà determinato, di volta in volta, in ciascun contratto applicativo, che sarà attivato dai singoli enti appartenenti al lotto.

Art. 4. Contratti applicativi

Ogni Comune componente il Lotto n. 2 assume il ruolo e la qualifica di Punto Ordinante per i bisogni del proprio territorio e, pertanto, è tenuto ad avviare i contratti applicativi nell'ambito dell'accordo quadro relativo al lotto al quale inerisce.

Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi – ordine di fornitura da attivarsi a mezzo PEC, che saranno sottoscritti, a cura del RUP di ciascun Comune.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Il RUP, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle. L'Operatore Economico risponderà verso i singoli comuni committenti del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere alla corretta esecuzione, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 del Codice e ss.mm.ii. e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno al comune appaltatore, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L'aggiudicatario dell'accordo quadro, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi, in conformità alle indicazioni contenute nel presente contratto.

Art. 5. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal bando di gara e relativi allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore si impegna a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Progetto di affidamento del servizio in oggetto, presentato in sede di gara e oggetto di valutazione tecnica, che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 6. Corrispettivi e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Comune – punto ordinante, che avrà stipulato specifico contratto applicativo con l'Aggiudicatario nell'ambito dell'accordo quadro del lotto al quale il comune afferisce. Ciascuna fattura dovrà riportare il corretto identificativo CIG comunicato dal Committente per ogni contratto applicativo.

Il pagamento delle fatture avverrà da parte dei singoli Comuni, entro 30 giorni, una volta terminate con esito positivo le verifiche di legge e il regolare svolgimento del servizio.

Il corrispettivo non è soggetto a revisione, fatto salvo quanto previsto al Titolo I, art. 6 del capitolato.

La richiesta di revisione, soggetta al termine perentorio di presentazione al Committente entro i tre mesi successivi alla sottoscrizione dei rinnovi o dei nuovi contratti, deve illustrare dettagliatamente gli effetti sul prezzo del servizio generati dall'aumento del costo del personale imposto all'Organizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 7. Garanzia definitiva dell'accordo quadro

A garanzia della corretta e puntuale esecuzione del presente contratto l'appaltatore ha depositato la cauzione definitiva di euro 109.315,77 (centonovemilatrecentoquindici/77) mediante polizza

fidejussoria n 194878726 rilasciata da Unipolsai Assicurazioni con sede legale in Bologna, Agenzia di Novara in data 01 agosto 2023.

L'importo garantito è stato ridotto del 50% più un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, in quanto in possesso di idonee certificazioni

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta Comune ordinante" presso la "Tesoreria dello stesso" il pagamento della somma escussa.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti applicativi derivanti dal relativo contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Il Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di

verifica di conformità “finale” di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017 dell’intero accordo quadro.

Qualora a seguito dell’accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell’accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Art. 8. Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo

L’esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato l’ente Committente.

L’esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall’articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri il Committente da responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo o a mantenere valida quella esistente e già presentata, identificata al n.410120327 rilasciata da Generali Italia spa – Agenzia di Verona Fiera (13F 00) con i massimali di seguito dettagliati:

- Responsabilità Civile verso Terzi RCT: euro 6 milioni per ogni sinistro, con il limite di 6 milioni per ogni persona danneggiata e di 6 milioni per danni materiali;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO): euro 6 milioni per ogni sinistro, con il limite di 2,5 milioni per ogni prestatore di lavoro.

Il contraente, pienamente consapevole delle responsabilità anche di natura penale, connessa a dichiarazioni false/mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara che la copia depositata è conforme all’originale in suo possesso.

L’aggiudicatario si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell’accordo quadro.

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.E.C compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P. Restano a carico dell’esecutore:

- tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei singoli contratti applicativi;

- l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 9. Subappalto

Non è ammesso il subappalto, in quanto l'operatore economico aggiudicatario in sede di gara non ha dichiarato di volervi ricorrere.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell'accordo quadro.

L'esecutore si obbliga a comunicare al Committente eventuali mutamenti del conto corrente dedicato alla presente commessa già comunicato (dichiarazione agli atti d'ufficio) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l'accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia e al Committente.

Il Committente, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. 136/2010 verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a

pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 11. Patto di Integrità

La violazione del patto di integrità approvato con determina dirigenziale n. 2328 del 12/12/2022 dalla stazione appaltante - Centrale unica di Committenza e successivamente sottoscritto ai fini della partecipazione alla procedura di gara con l'operatore economico, è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Art. 12. Penali contrattuali, recesso, revoca e risoluzione del contratto

Per quanto concerne l'applicazione di penali e la disciplina di recesso, revoca e risoluzione del contratto si rinvia a quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto.

Art. 13. Modifiche di contratto

Per quanto riguarda le eventuali modifiche di contratto in fase di esecuzione le stesse potranno essere esercitate nel rispetto del D. Lgs 50/2016.

Art. 14. Divieto di pantouflage

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto di dichiara di ben conoscere.

La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15. Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art 28 del regolamento europeo 679/2016/UE l'aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento relativamente alle prescrizioni contenute negli atti di gara

Art. 16. Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Il contratto di accordo quadro relativo al Lotto 2 è stipulato con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

L'accordo quadro è unico per ciascun lotto e pertanto il contratto di aggiudicazione verrà stipulato con l'Ente capofila del lotto stesso; ciascun committente diverrà punto ordinante e provvederà ad avviare i

conseguenti contratti applicativi con l'aggiudicatario, nell'ambito del proprio accordo quadro. Di conseguenza le fatturazioni ed i pagamenti saranno individuali per ciascun Comune.

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali ove dovute.

Art. 17. Clausola sociale di assorbimento del personale

Per l'esecuzione dei contratti applicativi, l'aggiudicatario, al fine di garantire il livello occupazionale, la continuità degli interventi ed evitare il turn-over degli operatori, si impegna, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, il personale già impiegato dal precedente affidatario.

Art.18. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta Aggiudicataria e il Committente circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali dipendenti dal presente accordo quadro, qualora non possano essere composte "in via amichevole", saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Brescia). E' esclusa la competenza arbitrale.

Fino alla soluzione della controversia l'Aggiudicatario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

Art. 19. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d'appalto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

La presente scrittura privata formata in modalità elettronica è costituita da numero dieci facciate incluse le firme e viene sottoscritta dalle sunnominated parti mediante l'uso di dispositivi di firma digitale con firme apposte disgiuntamente.

Per il LOTTO n. 2

Comune di Sarezzo, ente Capofila

Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Dott. Giuseppe Ronchi*

Per l'AFFIDATARIO

Nuova Assistenza Cooperativa Sociale ONLUS

Lergale Rappresentante

Dott. Davide Porta*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.